REGOLAMENTO N. 109 DELLA COMMISSIONE

relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma dello articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che instituisce la C.E.E.,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il parere del Comitato di gestione per le carni suine e del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che, allo scopo di evitare perturbazioni nel commercio di prodotti considerati dai regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio, dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi a prezzi inferiori al prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base all'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 4 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio e diminuiti eventualmente a norma rispettivamente degli articoli 6 e 5 di tali regolamenti, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera ed il prezzo limite;

Considerando che per poter stabilire un importo supplementare unitario per le varie qualità di ciascun prodotto, è opportuno definire il prezzo d'offerta franco frontiera come il prezzo di una determinata qualità;

Considerando che per la determinazione dell'effettivo prezzo d'offerta è opportuno prendere in considerazione non solo le indicazioni contenute nei documenti doganali ma anche i prezzi di mercato praticati nei paesi terzi e negli Stati membri;

Considerando che se il prezzo d'offerta scende al disotto del prezzo limite, è necessario fissare un importo supplementare per le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, se le importazioni a prezzi d'offerta inferiori al prezzo limite provengono solo da determinati paesi terzi, è opportuno applicare l'importo supplementare solo per le importazioni in provenienza da tali paesi;

Considerando che l'importo supplementare non viene pero' determinato nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico; che è sufficiente determinare unitariamente l'importo supplementare per tutte le importazioni in tutti gli Stati membri, e che lo si può quindi determinare secondo una procedura comunitaria;

Considerando che l'importo supplementare è determinato anzitutto dallo Stato membro importatore; che tuttavia è necessario assicurare che vengano prese al più presto misure comuni, le quali devono, in particolare, consentire un controllo della procedura adottata dallo Stato membro interessato e la determinazione di importi supplementari per gli altri Stati membri;

Considerando che l'importo supplementare è riscosso dallo Stato membro importatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo d'offerta franco-frontiera — in appresso denominato prezzo di offerta — è:

a) ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento n. 20 del Consiglio, il prezzo praticato per le qualità che corrispondono alle qualità di riferimento definite nell'allegato al presente regolamento;

b) ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 3 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio, il prezzo praticato per i prodotti di qualità mercantile.

2. Il prezzo d'offerta viene constatato tenendo conto, in particolare:

a) del prezzo indicato sui documenti doganali che accompagnano il prodotto importato e

b) dei prezzi praticati all'esportazione da un determinato paese terzo.

3. Per la determinazione dei prezzi di cui al paragrafo 2 lettera b), occorre prendere in considerazione :

a) i prezzi di mercato ed i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

b) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati da paesi terzi;

c) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

Articolo 2

L'importo supplementare viene determinato quando il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite. L'importo supplementare è modificato in caso di variazione del prezzo d'offerta. Per contro, esso viene soppresso qualora si constati che il prezzo d'offerta è pari o superiore al prezzo limite.

Articolo 3

L'importo supplementare è pari alla differenza tra il prezzo di offerta ed il prezzo limite fissato a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio.

Articolo 4

Se il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite, l'importo supplementare viene determinato per le importazioni da tutti i paesi terzi.

Tuttavia se i prodotti importati a prezzi d'offerta inferiori al prezzo limite provengono solo da determinati paesi terzi, l'importo supplementare può essere determinato solo per le importazioni da tali paesi terzi.

Non si procede alla determinazione dell'importo supplementare per le importazioni dai paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non scenderà al disotto del prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico. L'ammissione di questi paesi al beneficio di queste disposizioni è decisa con la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 17 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1962.

Articolo 5

Fino a quando non si sia proceduto all'adozione di misure comuni, l'importo supplementare viene determinato dallo Stato membro importatore. Tale importo, unitamente ai dati in funzione dei quali esso è stato determinato, deve venir comunicato immediatamente alla Commissione per telescrivente ed agli altri Stati membri.

Articolo 6

I provvedimenti da adottare in comune vengono presi nel termine di due settimane secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio e all'articolo 17 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio; in particolare si decide : se l'importo supplementare eventualmente determinato da uno Stato membro debba essere mantenuto, modificato o soppresso.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione procedono regolarmente alla revisione dei dati sui quali si è basata la determinazione dell'importo supplementare.

Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione i dati necessari alla valutazione dell'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.

Articolo 8

L'importo supplementare viene riscosso dallo Stato membro importatore.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per evitare ogni deviazione di traffico.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

ALLEGATO

Allegato al regolamento n. 109 della Commissione relativo alla determinazione dell'importo supplementare previsto all'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio, nonché dei provvedimenti comuni da adottare eventualmente in applicazione di tali regolamenti

Per le importazioni in provenienza da paesi terzi, le qualità di riferimento di cui all'articolo 1 sono le seguenti :

Per il Belgio :

i suini della categoria « demi-gras » del peso vivo compreso fra 95 e 105 kg;

Per la Repubblica federale di Germania :

i suini della categoria C del peso vivo compreso fra 100 e 119,5 kg;

Per la Francia :

i suini di una qualità il cui prezzo è inferiore di 1,4178 unità di conto per 100 kg, al prezzo della qualità « belle coupe », del peso morto (testa inclusa) compreso fra 66 e 83 kg;

Per l'Italia :

i suini di una qualità il cui prezzo per 100 kg è superiore di 3,6800 unità di conto (lit. 2.300) al prezzo dei suini del peso vivo compreso fra 146 e 180 kg;

Per il Lussemburgo :

i suini della categoria I, classe A, del peso morto non superiore a 100 kg;

Per i Paesi Bassi :

i suini di una qualità il cui prezzo per 100 kg è superiore di 2,7061 unità di conto al prezzo dei « vleeswarenvarkens » della seconda categoria, del peso morto compreso fra 70 e 85 kg.